

bozza

C O M U N E D I V I G N A T E
Città Metropolitana di Milano

Repertorio n.

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8
NOVEMBRE 1991, N. 381 SERVIZIO PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno addì del mese di, in
Vignate, nel Palazzo comunale,

Avanti a me Dott. Segretario Generale
del Comune di Vignate, competente a rogare nell'interesse del Comune gli
atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

- a) Geom. Massimo Balconi nato a Melzo (MI) il 23.11.1964 nella sua
qualità di Funzionario del Settore Tecnico del Comune di Vignate, giusta
nomina sindacale in data, codice fiscale 83504710159,
domiciliato per la carica presso la Sede Comunale sita in via Roma 19, il
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che rappresenta, ed in esecuzione della
determinazione n° del, di seguito indicato "Comune";
2°) -, nato a il, residente
in, il quale interviene in qualità
didella Cooperativa con sede
in (C.F.), iscritto nella

sezione "....." al n. dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di seguito indicato "Cooperativa"

VISTI

Gli articoli 1, 2, 4, 5, e 9 della L. 381/91 e l'art 11 della L.R. 21/03.

PREMESSO

- che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa si pongono i seguenti obiettivi: favorire e consolidare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso attività lavorative quali la pulizia di uffici, di palestre e di edifici comunali;
- che con determinazione dirigenziale n. del è stato approvato il capitolato speciale d'appalto, il disciplinare tecnico regia, il DUVRI e la presente bozza di convenzione;
- che con determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza n. del è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizie degli immobili comunali disponendo l'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e approvando il bando di gara e relativi allegati.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, *convengono e stipulano* quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

- **1)** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- **2)** Il Comune di Vignate, come sopra rappresentato, conferisce a con sede in che, come

sopra rappresentato, accetta, il servizio di pulizia degli immobili comunali siti in Vignate, e il servizio di conduzione tecnica, organizzativa e di regia dell'Auditorium Comunale.

Le condizioni di esecuzione del servizio sono quelle stabilite nel Capitolato Speciale e nel disciplinare che qui si intendono integralmente trascritti.

Articolo 2 - Durata

La presente convenzione ha durata dal 1° ottobre 2021 sino al 30 settembre 2024.

Articolo 3 - Obblighi della Cooperativa

Il Consorzio si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa anche persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all'art. 4 della presente convenzione;
- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante del Consorzio e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). Il Consorzio si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività, il Sig. qualifica professionale responsabile tecnico;

- d) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- f) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro pulizie e multiservizi, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- g) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;

- h) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- i) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- j) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di persone che saranno indicate dall'Ente di concerto con il soggetto affidatario o, in assenza di indicazione dell'Ente individuate dal Soggetto affidatario, ed appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91;
- k) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- l) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto di cui la Cooperativa dichiara di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme previste nello stesso;
- m) a trasmettere al Comune una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni).

Articolo 4 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Un referente designato dal Consorzio, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, consegnano un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, al Consorzio.

Articolo 5 - Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura del Consorzio e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche al Consorzio.

I referenti del Comune incaricati del controllo e alla vigilanza sono: il Responsabile del Settore Tecnico per i servizi di cui agli artt. 9, 10, 18, 19 del capitolato speciale d'appalto, il Responsabile del Settore Servizi alla Persona per i servizi di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del capitolato speciale d'appalto.

Il Comune comunica entro 30 giorni al soggetto affidatario l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

Articolo 6 - Obblighi dell'ente

IL Comune si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati [dalla lettera a) alla lettera h) dell'art. 2 del capitolato speciale d'appalto] il corrispettivo stabilito per il periodo 1° ottobre 2021 – 30 settembre 2024

in € oltre di IVA 22%, mediante il pagamento della somma di € (importo contrattuale/36) da corrispondere entro 30 giorni dalla data di protocollo della fattura.

I pagamenti saranno subordinati all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte del Comune.

Articolo 7 - Obblighi del soggetto affidatario

La Cooperativa si impegna a fornire i servizi previsti dalla lettera i) alla lettera k) dell'art. 2 del capitolato speciale d'appalto solo su specifica richiesta da parte del Direttore del Servizio individuato all'art. 20 del capitolato speciale per un compenso orario pari a € al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara oltre iva di legge, il quale sarà maggiorato della percentuale prevista dal contratto di lavoro in essere per l'esecuzione di lavoro compiuto nei giorni considerati festivi.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettuate su specifica richiesta verrà effettuato a conclusione del servizio con riferimento alle ore effettivamente svolte previo presentazione di fattura, che verrà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo comunale.

La Cooperativa si impegna inoltre a fornire il servizio di conduzione tecnica, organizzativa e di regia dell'Auditorium Comunale da effettuarsi secondo le indicazioni riportate nel disciplinare e secondo le modalità indicate dal Settore Servizi alla Persona e per i compensi indicati nel disciplinare al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara oltre iva di legge. Il pagamento verrà effettuato con rate trimestrali posticipate previo presentazione di fattura, che verrà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo comunale.

Articolo 8 - Consorzi

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della cooperativa esecutrice deve essere autorizzata da parte del Comune.

Articolo 9 - Risoluzione della convenzione

L'Amministrazione Comunale può chiedere la risoluzione della convenzione nei casi previsti e con le modalità specificate all'art. 44 del capitolato speciale d'appalto.

In caso di risoluzione della convenzione per la cancellazione del Consorzio dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, è fatta salva la volontà da parte del Comune, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Articolo 10 - Risoluzione delle controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto dovrà essere risolta, ai sensi del Codice di Procedura Civile, attraverso il ricorso alla competente autorità giudiziaria presso il Foro di Milano, è esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 11 - Cauzione e polizze assicurative

Il Consorzio a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha presentato:

- cauzione definitiva di € a mezzo di polizza assicurativa n. ----- rilasciata da ----- il -----;

- polizza assicurativa n. ----- rilasciata in data ----- per i danni al patrimonio comunale causati dal personale della cooperativa nell'espletamento del servizio per un valore di €150.000,00;
- polizza assicurativa n. rilasciata in data per la copertura della responsabilità civile verso terzi con un massimale unico di € 2.500.000,00.

Articolo 12 - Spese di stipula della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del soggetto affidatario.

Articolo 13 - Responsabile del procedimento

Il Comune nomina quale responsabile del procedimento il Geom. Massimo Balconi cui il soggetto affidatario si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Articolo 14 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Consorzio è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione, la quale si risolverà di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3, qualora il consorzio non assolva agli obblighi previsti dalla normativa.

L'Amministrazione Comunale verifica in occasione di ogni pagamento al consorzio e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 15 – Norme finali

Il presente atto, ai sensi dell'art.17) del D. Lgs. n.460 del 4/12/1997, è esente dall'imposta di bollo.

Le spese di registrazione si convengono a carico del Consorzio.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali

La Cooperativa con autorizzazione a parte ha dato il consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

Per quanto non espressamente previsto in questa convenzione si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia e dello stesso ho dato integrale lettura alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

LA COOPERATIVA

IL SEGRETARIO GENERALE